



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 01.02.2002
COM(2002) 50 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Si acclude una proposta di regolamento del Consiglio relativo al mantenimento dei dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e allo spirare delle misure relative alle importazioni originarie di Taiwan.

Il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese è stato avviato il 21 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio. In conformità di detto articolo, le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

La proposta di mantenere i dazi antidumping definitivi nei confronti delle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese poggia sulla probabilità che il dumping persista (e sia praticato in quantitativi superiori) e il pregiudizio sia reiterato.

La proposta di consentire lo spirare delle misure applicabili alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan si fonda sulla conclusione che non vi è il rischio di persistenza o reiterazione del dumping per quanto riguarda questo paese.

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare il mantenimento dei dazi antidumping definitivi nei confronti del Giappone e della Repubblica popolare cinese e la chiusura del procedimento nei confronti di Taiwan. Successivamente a tale comunicazione, sono state ricevute le osservazioni di un esportatore cinese che ha cooperato e dell'industria comunitaria, delle quali si è tenuto conto ma che non hanno modificato le conclusioni di base del riesame.

Nessun utilizzatore ha formulato osservazioni a proposito del riesame. Tenuto conto del fatto che tutti gli interessi in gioco sono stati riesaminati alla luce delle osservazioni ricevute, si può concludere che il loro mantenimento nei confronti del Giappone e della Repubblica popolare cinese non avrebbe forti ripercussioni negative sugli utilizzatori.

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio di approvare il mantenimento di dazi antidumping sulle importazioni in questione, con aliquote individuali comprese tra il 6,1 % e il 26,7 % e un dazio residuo del 40,9 % per quanto riguarda il Giappone e un'aliquota individuale del 35,6 % e un dazio residuo del 39,4 % per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. La Commissione propone inoltre al Consiglio di chiudere il procedimento relativo a Taiwan.

In considerazione della durata del riesame, si ritiene appropriato limitare il periodo di applicazione delle misure a quattro anni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Precedenti inchieste relative al Giappone, a Taiwan e alla Repubblica popolare cinese

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2861/93², il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese.

2. Inchieste collegate

- (2) Dazi antidumping definitivi sono stati imposti anche sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea³ e dell'Indonesia⁴.

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

² GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag.1).

³ Regolamento (CE) n. 2199/94 (GU L 236 del 10.9.1994, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag.1).

⁴ Regolamento (CE) n. 1821/98 (GU L 236 del 22.8.1998, p. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag.1).

Le misure relative a Hong Kong e alla Repubblica di Corea sono oggetto di un riesame avviato nel settembre 1999⁵.

- (3) Le misure relative alla Malaysia, al Messico e agli Stati Uniti sono scadute il 14 aprile 2001⁶.

3. Domanda di riesame

- (4) Dopo la pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese⁷, nel luglio 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ("regolamento di base").

La domanda è stata presentata dal comitato dei produttori europei di dischetti (Diskma) per conto di produttori la cui produzione complessiva rappresenta una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

- (5) A sostegno della domanda si affermava che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha avviato tale riesame⁸ a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i cinque produttori comunitari che sostenevano la domanda, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.
- (7) Essa ha inoltre inviato questionari alle parti notoriamente interessate; hanno interamente compilato il questionario due produttori comunitari, un produttore esportatore taiwanese e un produttore cinese, nonché l'esportatore di Hong Kong e l'importatore del Regno Unito collegati a tale produttore.
- (8) Questionari sono stati inviati anche a molti operatori economici che si riteneva fossero o rappresentassero acquirenti e importatori comunitari di microfloppe da 3,5 pollici.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se vi fosse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure non fosse contrario all'interesse della Comunità.

Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

⁵ GU C 256 del 9.9.1999, pag. 3.

⁶ GU C 111 del 12.4.2001 pag. 9. Avviso di scadenza di alcune misure antidumping.

⁷ GU C 123 del 22.4.1998, pag. 5.

⁸ GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

Produttori esportatori

- (a) Produttori esportatori di Taiwan

CIS Technology Inc., Taipei Hsien, Taiwan.

- (b) Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese/Hong Kong

Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hong Kong (related exporter of the producer Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd., Guangdong Province, Repubblica popolare cinese).

e importatore collegato Memtek Products Europe Ltd, Harmondsworth, RU.

Produttori comunitari

Computer Support Italcad s.r.l., Milano, Italia

Sentinel N.V., Bodem, Belgio.

- (10) L'inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame della situazione del mercato comunitario dei microfloppey da 3,5 pollici ha riguardato il periodo dal 1994 alla fine del PI ("periodo analizzato").
- (11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure vigenti per il Giappone e la Repubblica popolare cinese e la chiusura del procedimento per Taiwan. Dopo tale comunicazione la Commissione ha ricevuto osservazioni da due parti interessate. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state debitamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è costituito dai microfloppey da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificabili al codice NC ex 8523 20 90, ad eccezione dei microfloppey da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memoria pari o superiore a 120 MB.
- (13) I microfloppey da 3,5 pollici in questione sono disponibili in vari tipi, diversi tra loro per fattori quali, tra l'altro, capacità di memoria, formattazione, grado di certificazione (misura usata per verificare le prestazioni del microfloppey) e modo di commercializzazione, ossia come prodotti di marca (venduti di solito in pacchetti di dieci) o sfusi. Pur esistendo vari tipi di microfloppey da 3,5 pollici, non vi sono tra loro differenze significative a livello di caratteristiche fisiche e tecnologie di base e vi è tra tutti un alto grado di intercambiabilità.

Su tale base, i microfloppey da 3,5 pollici come definiti sopra vanno considerati un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (14) I vari tipi di microfloppey da 3,5 pollici quali definiti sopra, prodotti e venduti nella Comunità o prodotti nei paesi interessati ed esportati nella Comunità, utilizzano la stessa tecnologia di base, sono simili a livello di caratteristiche fisiche e tecnologia di base e sono altamente intercambiabili. Essi devono quindi essere tutti considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

- (15) Occorre notare che le importazioni provenienti dai paesi interessati durante il PI rappresentano soltanto una frazione dei quantitativi esportati durante il PI iniziale (1° aprile 1990-31 marzo 1991), ossia il 10 % circa per la Repubblica popolare cinese e Taiwan e meno dell'1 % per il Giappone.

2. Giappone

- (16) Tre delle cinque società menzionate nella domanda di riesame hanno affermato che non producevano più il prodotto in questione o non lo vendevano più nella Comunità. Le altre due società non hanno compilato il questionario della Commissione ed è stato quindi impossibile stabilire in base ai loro dati individuali se esse operassero o meno in dumping. Pertanto, per non premiare l'omessa collaborazione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni per il Giappone sono state elaborate in base ai dati disponibili, ossia, nella fattispecie, gli elementi di prova forniti dal denunziante. Occorre notare che i dati contenuti nella domanda di riesame erano i migliori dati disponibili. Non era possibile usare i dati Eurostat per calcolare il dumping in quanto il prodotto in questione copre soltanto una parte del codice NC. Nella domanda di riesame, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra i valori normali costruiti (costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti) e i prezzi all'esportazione costruiti (prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti, adeguati per tener conto dei costi e degli utili degli importatori). Su tale base, e senza nessuna detrazione per i dazi antidumping, il margine di dumping risultava compreso tra il 5 % e il 10 %.

3. Taiwan

- (17) Occorre notare che una sola società di Taiwan ha compilato il questionario. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi tre milioni di unità. Dopo il periodo dell'inchiesta si sono verificati eventi di cui si è dovuto tener conto. In effetti, nel corso dell'inchiesta la società ha cessato di produrre microfloppey da 3,5 pollici chiudendo il suo reparto di supporti di memorizzazione. Questa circostanza è stata considerata chiara, ovvia, durevole e non passibile di manipolazioni e non è la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Poiché la società che ha cooperato all'inchiesta e che era all'origine praticamente di tutte le esportazioni di microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità durante il PI ha cessato di fabbricare il

prodotto in esame, si è ritenuto che qualsiasi valutazione di un eventuale persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta fosse ormai priva di oggetto.

4. Repubblica popolare cinese

(a) Osservazione generale

- (18) Ha compilato il questionario una società della Repubblica popolare cinese. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi due milioni di unità.

(b) Valore normale

- (19) Come nell'inchiesta iniziale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base è stato proposto di utilizzare Taiwan come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito a questa scelta. L'unico produttore della Repubblica popolare cinese che ha collaborato ha contestato la necessità di scegliere un paese analogo; la società ha sostenuto che il valore normale si sarebbe piuttosto dovuto calcolare in base ai suoi costi di produzione nella Repubblica popolare cinese, in quanto essa soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Tale richiesta non ha potuto essere accolta, poiché in caso di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure possono essere lasciate in vigore o abrogate, ma non modificate. Si rinvia in proposito anche alle risultanze relative al rischio di reiterazione del dumping. La società è stata informata che avrebbe potuto chiedere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato nel quadro di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Essa tuttavia ha rifiutato di procedere in tal senso.

- (20) Non essendo stato proposto nessun paese analogo alternativo, la Commissione ha deciso di utilizzare Taiwan ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Inoltre, Taiwan era stata considerata un mercato ragionevolmente appropriato già al tempo dell'inchiesta iniziale.
- (21) Per tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici, tranne uno, esportati dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi delle vendite rappresentative effettuate verso acquirenti indipendenti sul mercato interno.

Per il tipo di microfloppe da 3,5 pollici per il quale non si sono rilevate vendite comparabili sul mercato interno del paese analogo, il valore normale ha dovuto essere costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale costruito è stato calcolato in base al costo di produzione di un tipo equivalente fabbricato dal produttore esportatore taiwanese che ha collaborato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

(c) Prezzo all'esportazione

- (22) Poiché le esportazioni erano destinate a un importatore collegato nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i prezzi all'esportazione

sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto in questione è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente della Comunità. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile si sono applicati adeguamenti per i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita - in particolare costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori sostenuti nella Comunità e dazi doganali - e per i profitti. Sono state inoltre detratte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'importatore collegato per il prodotto in questione e si è tenuto conto di un adeguato margine di profitto. Visto che la contabilità dell'importatore collegato non rifletteva i costi finanziari relativi al commercio dei microfloppey da 3,5 pollici, tali costi sono stati calcolati in percentuale del prezzo di vendita finale del prodotto in questione e debitamente detratti. Un ulteriore adeguamento è stato applicato per le spese di vendita e di commercializzazione sostenute da una consociata dell'importatore collegato coinvolta nella vendita del prodotto in questione nella Comunità.

(d) Confronto

- (23) I valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, in particolare caratteristiche fisiche, sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e spese accessorie sostenute fuori della Comunità e costi di imballaggio. L'adeguamento per le caratteristiche fisiche rifletteva il fatto che alcuni tipi di microfloppey da 3,5 pollici venduti dal produttore esportatore cinese erano formattati, mentre i tipi simili venduti sui mercati taiwanesi non lo erano.

(e) Margine di dumping

- (24) Si è constatato che l'andamento dei prezzi all'esportazione variava in misura significativa da una regione all'altra: in uno Stato membro i prezzi delle vendite ai clienti indipendenti, pari a quasi metà del totale, erano costantemente più elevati che in tutti gli altri Stati membri. Dato che in tale contesto il calcolo del margine di dumping in base alle medie non avrebbe rispecchiato l'intera entità del dumping, si è ritenuto opportuno confrontare la media ponderata del valore normale per tipo con i prezzi delle singole operazioni di esportazione verso la Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.
- (25) Dal confronto è risultato un margine di dumping, inteso come importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, compreso tra il 5 % e il 10 %.

5. Conclusioni

- (26) Dalle risultanze sopra riportate si deduce il persistere del dumping nelle importazioni di microfloppey da 3,5 pollici originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese, anche se il volume delle importazioni in base al quale si è giunti a tale conclusione è limitato. Nel caso delle importazioni da Taiwan il dumping non persiste.

D. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese

- (27) Le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese effettuate durante il periodo oggetto dell'inchiesta iniziale ammontavano a circa 130 milioni di unità e rappresentavano cumulativamente il 30 % circa del consumo comunitario apparente. Le importazioni originarie del Giappone rappresentavano i tre quarti circa delle importazioni totali da questi due paesi.
- (28) Dopo l'imposizione di misure nel 1993, le importazioni dai paesi sopracitati sono bruscamente diminuite; già nel 1995 erano complessivamente pari a circa 10 milioni di unità. Alla luce delle conclusioni relative al persistere del dumping per quanto riguarda le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese, si è ritenuto appropriato esaminare anche il rischio di reiterazione del dumping, ossia di un aumento dei quantitativi importati a prezzi di dumping da questi due paesi.

2. Capacità produttive non utilizzate in Giappone e nella Repubblica popolare cinese

- (29) Due delle tre società giapponesi che si sono manifestate hanno dichiarato che non producevano più il prodotto in questione. La terza società giapponese, che durante il PI fabbricava tale prodotto ma non lo esportava verso la Comunità, ha sostenuto di non avere capacità produttive non utilizzate. Le altre due società menzionate nella domanda non hanno risposto affatto al questionario; si è presupposto pertanto che dispongano di capacità di produzione non utilizzate da sfruttare.
- (30) Quanto all'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, tra il 1995 e il PI la sua produzione è diminuita quasi del 50 %. Vi sono tuttavia prove dell'esistenza di consistenti capacità produttive non utilizzate.

3. Prezzi praticati dai produttori esportatori giapponesi e cinesi sui mercati di paesi terzi

- (31) Durante il PI l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha effettuato le sue vendite nei paesi non comunitari a prezzi mediamente alquanto inferiori a quelli delle sue vendite sul mercato comunitario. Nessun produttore esportatore giapponese ha fornito informazioni su questo punto.

4. Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti del Giappone e della Repubblica popolare cinese

- (32) Come indicato sopra, il calcolo del dumping è stato basato su volumi di esportazione nella Comunità relativamente modesti. È ragionevole ipotizzare che lo scadere delle misure determinerà una riduzione dei prezzi dei microfloppy giapponesi e cinesi venduti agli acquirenti finali con il risultato di un probabile aumento dei quantitativi.
- (33) La collaborazione del Giappone è stata scarsa sia nell'inchiesta iniziale che nel presente riesame svolto in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 16, due società contattate non hanno risposto affatto al questionario, pur essendo ancora operanti sul mercato dei microfloppy da 3,5 pollici. In tale contesto si è concluso, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, che probabilmente esistono capacità produttive non utilizzate, che potrebbero essere sfruttate qualora le misure

antidumping venissero lasciate scadere. In queste circostanze è probabile che vengano effettuate consistenti esportazioni a prezzi di dumping.

- (34) Poiché la Repubblica popolare cinese ha sostanziali capacità produttive non utilizzate e dato che durante il PI i prezzi all'esportazione verso i paesi non comunitari erano mediamente alquanto inferiori a quelli delle esportazioni verso il mercato comunitario, probabilmente, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale della produzione attualmente venduta sul mercato interno o esportata verso paesi non comunitari verrebbe nuovamente indirizzata verso il mercato comunitario a prezzi di dumping.

5. Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti di Taiwan

- (35) Poiché l'unica società che ha effettuato praticamente tutte le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta ha cessato di fabbricare i microfloppe da 3,5 pollici, non sussiste più alcun rischio di reiterazione del dumping da parte di tale società.
- (36) L'industria comunitaria ha asserito che altri due produttori taiwanesi di microfloppe continuano ad operare nel settore e che, se le misure relative a Taiwan saranno revocate, queste due società, che non hanno collaborato all'inchiesta, esporteranno grandi quantitativi di microfloppe da 3,5 pollici a prezzi di dumping.
- (37) L'obiezione è stata respinta non essendo mai stati individuati elementi che dimostrassero che queste due società abbiano esportato microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità nel periodo dell'inchiesta o in altre epoche recenti. Poiché si può considerare che negli ultimi tempi le esportazioni da Taiwan nella Comunità siano state effettuate esclusivamente dal produttore che ha collaborato, il quale ha cessato di produrre il prodotto in esame, si possono considerare cessate anche le pratiche di dumping relative ai microfloppe da 3,5 pollici. Inoltre, la maggiore delle due società cui fa riferimento l'industria comunitaria ha costituito nella Comunità una sua controllata al 100 % che produce microfloppe da 3,5 pollici e non ha pertanto motivo di riprendere le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

6. Conclusioni

- (38) Dall'inchiesta è risultato che le esportazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese sono ancora effettuate a prezzi di dumping. Non sono emersi motivi per i quali la situazione dovrebbe cambiare se le misure fossero abrogate. Inoltre, il volume delle importazioni in dumping, attualmente trascurabile, probabilmente aumenterebbe in misura significativa, poiché l'abrogazione delle misure e l'esistenza di sostanziali capacità produttive non utilizzate determinerebbe probabilmente una diminuzione dei prezzi di rivendita e un aumento dei volumi delle vendite e delle quote di mercato. Si è concluso pertanto che, se le misure fossero abrogate, le importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese continuerebbero ad essere effettuate a prezzi di dumping e, probabilmente, il volume delle importazioni in dumping aumenterebbe fino a raggiungere quantitativi considerevoli.
- (39) Per quanto riguarda Taiwan, in assenza di esportazioni in dumping, la semplice esistenza di altri due produttori del prodotto in esame non è giudicata sufficiente a presumere che tali produttori inizieranno ad esportare nella Comunità a prezzi di

dumping. Si è concluso pertanto che non sussistono attualmente gravi rischi di reiterazione del dumping da parte dei produttori di Taiwan.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (40) Nella Comunità i microfloppey da 3,5 pollici sono fabbricati da:
- due produttori comunitari che hanno collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta;
 - altri tre produttori, che hanno sostenuto la domanda;
 - altri operatori economici collegati ad esportatori giapponesi, taiwanesi e cinesi.
- (41) Come nei procedimenti precedenti, si è ritenuto che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria sarebbe risultata distorta se i produttori comunitari collegati ai produttori dei paesi interessati dai procedimenti precedenti a carico dei quali erano emerse pratiche di dumping sul prodotto in questione, con un conseguente pregiudizio grave per il richiedente, non fossero stati esclusi dalla definizione della "produzione comunitaria". Pertanto, la produzione degli operatori economici collegati ai produttori dei paesi interessati è stata esclusa dalla definizione della "produzione comunitaria".
- (42) La produzione dei due produttori comunitari che hanno collaborato e degli altri tre produttori che hanno sostenuto la domanda costituisce pertanto la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (43) Nel corso del procedimento il produttore esportatore cinese ha inviato osservazioni nelle quali sosteneva che i prodotti fabbricati dai due produttori comunitari che hanno collaborato non soddisfacevano alle norme di origine della Comunità, contemplate all'articolo 24 del codice doganale comunitario⁹ e ulteriormente definite nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 12/97¹⁰, e non potevano pertanto essere inclusi nella produzione comunitaria.
- (44) L'argomento è stato respinto poiché l'inchiesta ha rivelato che i microfloppey da 3,5 pollici delle due società comunitarie in questione sono fabbricati principalmente a partire da componenti provenienti dalla Comunità. Inoltre, le società aggiungono un valore sostanziale al prodotto durante il processo di fabbricazione, le loro sedi centrali e i loro centri di ricerca e sviluppo sono situati nella Comunità e i microfloppey da 3,5 pollici da esse prodotti hanno un'origine comunitaria ai sensi del codice doganale della Comunità.
- (45) In considerazione di quanto precede e del fatto che i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 75 %, della produzione comunitaria, si ritiene che tali produttori costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi sono pertanto denominati in appresso l'"industria comunitaria".

F. IL MERCATO COMUNITARIO DEI MICROFLOPPY DA 3,5 POLLICI

⁹ Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.).

¹⁰ GU L 9 del 13.1.1997, pag.1, in particolare alla pagina 35.

1. Osservazione generale

- (46) Il mercato dei microfloppe da 3,5 pollici è un mercato maturo, caratterizzato attualmente da una flessione della domanda. Altri prodotti come i dischi Zip™, altri microfloppe ad alta capacità come gli HiFD e i supporti di memorizzazione magnetico-ottici, nonché i supporti ottici come i CD-R, stanno progressivamente occupando il mercato detenuto dai microfloppe da 3,5 pollici. Tuttavia, data la considerevole base installata di PC con lettori per microfloppe da 3,5 pollici, è chiaro che continuerà ad esservi un fabbisogno di questi microfloppe nella Comunità. Recenti studi di mercato indicano inoltre che la maggior parte dei fabbricanti di PC continuano ad incorporare lettori per microfloppe da 3,5 pollici nella configurazione di base dei loro apparecchi. Si stima che entro il 2002 vi saranno nella Comunità 38 milioni di lettori di microfloppe da 3,5 pollici. Il mercato comunitario di microfloppe resterà pertanto di notevoli dimensioni.

2. Consumo di microfloppe da 3,5 pollici sul mercato comunitario

- (47) Le cifre relative al consumo comunitario sono basate sui dati contenuti nella domanda, sulle cifre, verificate, fornite dall'industria comunitaria per le vendite e la produzione e sui dati Eurostat per i volumi di importazione. Questi dati hanno consentito un'adeguata valutazione del consumo del prodotto in questione nella Comunità.

Su tale base, nel periodo analizzato il consumo comunitario totale, in milioni di unità, è sceso da 1400 nel 1994 a 1300 nel 1995, 1100 nel 1996, 1000 nel 1997 e 900 nel PI, con un calo complessivo del 36 %.

3. Importazioni dai paesi interessati

(a) Osservazione generale

- (48) Per quanto riguarda Taiwan, alla luce della conclusione che non vi è il rischio del persistere o di una reiterazione del dumping in futuro, non si è proceduto all'esame del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio in relazione alle importazioni originarie di questo paese.

(b) Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese

- (49) Poiché i produttori esportatori interessati non hanno collaborato, per fare una stima dei quantitativi importati ci si è serviti dei dati Eurostat. Come indicato sopra, solo una parte del prodotto in esame è classificabile ad un codice NC e si è dovuti ricorrere ad una stima basata su informazioni dettagliate delle dogane.
- (50) Il volume delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese è fortemente diminuito per tutto il periodo analizzato, passando da 11 milioni di unità nel 1995 a 2,6 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato totale di entrambe queste due importazioni è scesa dallo 0,8 % nel 1995 allo 0,3 % nel PI.

Importazioni nella Comunità (milioni di unità)	1995	1996	1997	PI
Importazioni dal Giappone	4,86	1,695	1,390	0,655
<i>Quota di mercato del Giappone</i>	<i>0,37 %</i>	<i>0,15 %</i>	<i>0,14 %</i>	<i>0,07 %</i>
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	6,090	2,065	5,835	1,915
<i>Quota di mercato della Repubblica popolare cinese</i>	<i>0,47 %</i>	<i>0,19 %</i>	<i>0,58 %</i>	<i>0,22 %</i>
Importazioni totali dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese	10,95	3,76	7,225	2,570
<i>Indice 1995 = 100</i>	<i>100</i>	<i>34</i>	<i>66</i>	<i>23</i>
<i>Quota di mercato totale del Giappone e della Repubblica popolare cinese.</i>	<i>0,84 %</i>	<i>0,34 %</i>	<i>0,72 %</i>	<i>0,29 %</i>

(c) Importazioni dichiarate come originarie di Macao

- (51) Va notato che nel 1995 200 milioni di unità del prodotto in esame sono state importate nella Comunità come originarie di Macao. Tuttavia, questo commercio è cessato durante il 1996 in seguito ad un'inchiesta dei servizi antifrode della Commissione nella quale si è accertato che i microfloppy in questione erano di origine cinese o taiwanese. Su queste importazioni sono pertanto stati percepiti dazi antidumping retroattivi¹¹.

4. Andamento dei prezzi dei produttori esportatori

- (52) La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi delle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici dalla Repubblica popolare cinese.

Prezzo medio delle importazioni (ECU per unità). Fonte: Eurostat.	1995	1996	1997	PI
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	0,330	0,135	0,119	0,146

- (53) Il confronto dei prezzi delle importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese è stato effettuato comparando i loro prezzi CIF determinati come indicato al considerando 23 con la media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Il confronto è stato fatto per ogni tipo di prodotto importato (ad alta densità, a densità doppia, sfusi o in pacchetto, grado di certificazione, formattati o non formattati). Dal confronto è emerso, a livello di medie ponderate, che i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori di più del 20 % a quelli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria durante il PI.

¹¹ Cfr. il considerando 15 del regolamento (CE) 1445/96 della Commissione del 24 luglio 1996 (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 14) e considerando 3 della decisione 98/175/CE della Commissione del 3 marzo 1998 (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 32).

- (54) Per quanto riguarda il Giappone, poiché nessun produttore esportatore giapponese ha collaborato alla presente inchiesta, gli unici prezzi disponibili sono quelli di Eurostat o i prezzi citati nella domanda di riesame. Il livello dei prezzi ricavati da Eurostat sembra molto elevato rispetto alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (0,718 ECU/unità). Va tuttavia ricordato che i prezzi indicati da Eurostat si riferiscono ad un gruppo di prodotti che comprende microflop più cari ad alta memorizzazione, che sono stati esclusi dal campo di applicazione delle misure in seguito ad un riesame conclusosi nel 1999. Non è stato pertanto possibile procedere ad un confronto significativo a partire da tale fonte. Per quanto riguarda le quotazioni, esse indicavano per i prodotti giapponesi prezzi analoghi a quelli dell'industria comunitaria.

5. Situazione dell'industria comunitaria

(a) Produzione, capacità e utilizzo della capacità

- (55) La seguente tabella illustra l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Produzione in milioni di unità	185	218	201	182	174
<i>Indice 1995=100</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>109</i>	<i>98</i>	<i>94</i>
Capacità in milioni di unità	201	223	261	222	222
<i>Indice 1995=100</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>130</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
Utilizzo della capacità	92 %	98 %	77 %	82 %	79 %

(b) Vendite, quota di mercato e prezzi

- (56) La seguente tabella illustra l'andamento delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, della quota di mercato e dei prezzi dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Vendite in milioni di unità	175	211	200	178	168
<i>Indice 1995=100</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>114</i>	<i>102</i>	<i>96</i>
Quota di mercato	12,5 %	16,2 %	18,2 %	17,8 %	18,7 %
Prezzo medio unitario (ECU)	0,3217	0,2503	0,2056	0,1799	0,1511
<i>Indice 1995=100</i>	<i>100</i>	<i>78</i>	<i>64</i>	<i>56</i>	<i>47</i>

- (57) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 3,7 punti percentuali tra il 1994 e il 1995 e di altri due punti percentuali tra il 1995 e il 1996 e ha subito poche variazioni nel periodo successivo. Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi sono diminuiti del 53 %.

(c) Scorte

- (58) Le scorte del prodotto in esame sono relativamente stabili nel tempo e non forniscono pertanto alcuna informazione supplementare sulla situazione dell'industria comunitaria.

(d) Redditività, rendimento degli investimenti e cash flow

- (59) È emerso che per tutto il periodo analizzato l'industria comunitaria ha registrato risultati finanziari (ossia perdite) alquanto inferiori al tasso di profitto ritenuto adeguato per l'industria comunitaria nel quadro dell'inchiesta iniziale. I livelli di profitto per il 1995 non sono disponibili in quanto l'industria era in fase di ristrutturazione. Durante il periodo analizzato le perdite sono complessivamente passate da -3,36 % nel 1994 a -0,17 % nel PI.
- (60) Il rendimento degli investimenti è stato negativo nel periodo analizzato e ha seguito in generale il trend della redditività. Il cash flow è leggermente migliorato, sempre in linea con la redditività.

(e) Occupazione, salari e produttività del lavoro

- (61) Nel periodo analizzato l'occupazione nell'industria comunitaria è costantemente diminuita, con un calo da 266 dipendenti nel 1994 a 132 nel PI, pari al 50 %, connesso al tentativo dell'industria di ridurre i costi e aumentare la produttività. I salari sono diminuiti del 35 %.
- (62) Il calo del livello di occupazione di cui sopra si verificava mentre l'industria comunitaria aumentava la sua produzione. Vi è stato pertanto un aumento della produttività della manodopera, segnatamente da 695 000 a 1 318 000 unità per dipendente, ossia un aumento dell'89 % nell'intero periodo analizzato.

(f) Investimenti e capacità di ottenere capitale

- (63) La produzione di microflop da 3,5 pollici è un processo ad uso altamente intensivo di capitale e gli impianti normalmente funzionano 24 ore su 24 per tutto l'anno. Nonostante investimenti per 2,9 milioni di ecu nel 1994, per 0,6 milioni di ecu nel 1995 e per 0,3 milioni di ecu nel 1996, negli ultimi due anni del periodo analizzato non sono stati effettuati in questa industria investimenti netti significativi.
- (64) Le perdite registrate nel periodo analizzato sono state tali che l'industria comunitaria non ha potuto finanziare nuovi investimenti negli ultimi due anni.

(g) Esportazioni dell'industria comunitaria

- (65) Nel periodo analizzato le esportazioni sono rimaste costanti, situandosi tra il 2 % e il 3 % del fatturato totale.

(h) Entità del margine di dumping e cessazione degli effetti delle precedenti pratiche di dumping

- (66) Per quanto riguarda l'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dell'entità del margine effettivo di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta, va notato che né il margine relativo al Giappone né quello relativo alla Repubblica popolare cinese sono trascurabili. La situazione dell'industria comunitaria è migliorata in una certa misura dopo l'istituzione di misure antidumping, ma non è completamente risanata. Di conseguenza, se le misure fossero revocate, l'incidenza del margine di dumping constatato nella presente inchiesta sarebbe significativa.

6. Osservazioni presentate dalle parti interessate della Repubblica popolare cinese

- (67) Un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha sostenuto che il mercato dei microflop da 3,5 pollici si può dividere in due segmenti, ossia quello dei "prodotti di marca" e quello dei "prodotti sfusi", quest'ultimo caratterizzato da consegne su larga scala per le quali l'alta qualità non sarebbe un elemento essenziale, l'altro invece costituito da prodotti conformi in genere a norme di alta qualità. Secondo la società, si tratta di due segmenti distinti, che pertanto dovrebbero essere oggetto, nell'ambito dell'analisi, di un trattamento separato.

A sostegno della sua affermazione la società ha osservato che le vendite di prodotti di marca di alta qualità erano stabili mentre quelle di prodotti sfusi di qualità scadente erano diminuite. Le vendite dei produttori comunitari avrebbero riguardato soprattutto il segmento dei prodotti sfusi di qualità scadente, il che spiegherebbe l'eventuale pregiudizio grave da essi subito. La società si sarebbe invece concentrata sulle vendite di prodotti di marca e, pertanto, non avrebbe operato in concorrenza con l'industria comunitaria.

- (68) Anche l'affermazione che il segmento dei prodotti di marca e quello dei prodotti sfusi dovessero essere esaminati separatamente è stata respinta. Come già indicato, i microflop da 3,5 pollici, venduti con un marchio di fabbrica o meno, sono uno stesso prodotto e, considerati per tipo, sono simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili. Vi è una notevole sovrapposizione tra il tipo di microflop da 3,5 pollici venduti dai produttori cinesi e quelli venduti dai produttori comunitari; pertanto sono concorrenti nello stesso segmento di mercato.
- (69) Secondo un altro produttore cinese interessato, che non ha collaborato all'inchiesta, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non sarebbe dipeso dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, bensì dal fatto che i microflop da 3,5 pollici erano un prodotto maturo destinato a scomparire entro i prossimi due anni. Inoltre, il prodotto cinese era un prodotto sfuso di qualità scadente, non in concorrenza con la produzione comunitaria che, sempre secondo la stessa parte interessata, era costituita da prodotti di marca di alta qualità.
- (70) Le affermazioni della parte in questione non hanno potuto essere verificate per mancanza di collaborazione. In ogni caso, benché i microflop da 3,5 pollici siano in effetti un prodotto maturo, il declino del loro consumo avverrà in un periodo di tempo ben più lungo di due anni. Come indicato sopra, si prevede che la domanda di microflop da 3,5 pollici, nonostante una flessione delle vendite, continui e i produttori di personal computer continueranno a installare nelle loro macchine i lettori di microflop come dispositivi standard. L'asserzione che il prodotto cinese non

sarebbe un prodotto concorrente rispetto alla produzione comunitaria è già stata respinta.

7. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (71) Alla luce di quanto precede il quadro generale della situazione dell'industria comunitaria è quello di un'industria che permane in una situazione di vulnerabilità, nonostante abbia migliorato la propria quota di mercato e sia riuscita a ridurre sensibilmente i costi di produzione (diminuiti del 51% nel periodo analizzato). I metodi di produzione sono stati modernizzati e gli impianti sono stati quasi totalmente automatizzati in modo da migliorare l'efficienza, mantenere la quota di mercato e massimizzare i profitti. Nonostante tale evoluzione, l'industria comunitaria non è tuttavia riuscita a raggiungere una situazione finanziaria soddisfacente.

G. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

- (72) Come si è concluso alla precedente sezione D, è probabile che le pratiche di dumping continuino sia da parte dei produttori esportatori giapponesi che di quelli cinesi, se le misure antidumping saranno revocate. Si è concluso anche che si assisterà in tal caso presumibilmente alla reiterazione del dumping, dato che i volumi delle importazioni in dumping aumenteranno considerevolmente.
- (73) Alla sezione F si è indicato che l'industria comunitaria si trovava in una situazione vulnerabile durante il periodo dell'inchiesta.
- (74) Se si lasceranno scadere le misure in vigore, è verosimile che le importazioni in dumping dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese torneranno a comprimere i prezzi dell'industria comunitaria, che sono già eccessivamente bassi.
- (75) In queste condizioni, l'industria comunitaria, già in perdita, non sarebbe in grado di competere con vendite di grandi quantitativi del prodotto in esame a prezzi così bassi, dato che su questo mercato (i microflopky sono assimilabili ai prodotti di base) una differenza di prezzo provoca immediatamente una sostituzione delle forniture e, d'altro lato, l'industria comunitaria ha già fatto tutti i necessari sforzi di ristrutturazione e sta già operando a costi molto bassi. L'industria comunitaria assisterebbe pertanto, con ogni probabilità, ad un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria, che metterebbe in forse la sua stessa sopravvivenza.

Asserzioni di un produttore esportatore cinese

- (76) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la situazione del mercato non rischia di dar luogo a una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Repubblica popolare cinese. Gli investimenti necessari per ammodernare le attrezzature produttive cinesi esistenti allo scopo di produrre microflopky da 3,5 pollici di alta qualità non erano giustificati date le attuali tendenze del mercato e le presunte scorte di prodotti menzionate dai denunzianti non esistevano. Pertanto, in caso di scadenza delle misure antidumping, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese non sarebbero aumentate in misura significativa.

In primo luogo occorre notare che non è stato possibile verificare le affermazioni della società interessata, in quanto essa non ha collaborato all'inchiesta. Comunque, a fini di completezza, gli argomenti addotti sono stati analizzati. Per quanto riguarda

l'ammodernamento, si ritiene che tale argomento sia irrilevante in ordine alla questione della reiterazione del pregiudizio; è stato infatti stabilito che tutti i tipi di microfloppey da 3,5 pollici, compresi quelli attualmente prodotti nella Repubblica popolare cinese, sono prodotti simili a quelli fabbricati dall'industria comunitaria e che sono quindi concorrenti tra loro.

Conclusioni

- (77) Alla luce delle risultanze esposte sopra, si conclude che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe probabilmente il persistere e/o la reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (78) La Commissione ha esaminato se mantenere le misure antidumping sui microfloppey da 3,5 pollici fosse nell'interesse della Comunità. Si è constatata l'esistenza di un rischio di persistenza e/o reiterazione di dumping pregiudizievole. Si è altresì esaminato se vi fossero o meno interessi di primaria importanza contrari al mantenimento delle misure e si è tenuto conto delle ripercussioni che i dazi avevano avuto su tutti i vari interessi.
- (79) Non va dimenticato che nella precedente inchiesta l'adozione di misure non era stata giudicata contraria agli interessi della Comunità. Si deve considerare inoltre che, trattandosi di un riesame in vista della scadenza, la presente inchiesta dovrebbe illustrare anche l'impatto delle misure in vigore, soprattutto sugli utilizzatori, sui consumatori e sui grossisti/distributori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (80) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria esposte nella precedente sezione F, soprattutto per quanto riguarda la redditività negativa, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche di dumping pregiudizievoli, l'industria comunitaria rischia di subire un peggioramento della sua situazione finanziaria.
- (81) L'industria comunitaria è efficiente e in grado di rifornire il mercato con un prodotto che, benché in una fase matura del suo ciclo di vita, costituisce il supporto di memorizzazione fondamentale di un gran numero di utilizzatori di computer. Di fatto l'industria comunitaria ha dimostrato di voler mantenere una presenza competitiva sul mercato comunitario. A tal fine essa ha preso, tra l'altro, le seguenti misure:
- (a) mantenimento dei prezzi ad un livello minimo per conservare la propria quota di mercato;
 - (b) progressi verso un maggiore consolidamento;
 - (c) chiusura di unità di produzione;
 - (d) uso diffuso di moderne tecniche di produzione (ad esempio, incremento della meccanizzazione e dell'informatizzazione);

- (e) miglioramento della produttività;
 - (f) investimenti nella produzione di altri dispositivi di memorizzazione digitali.
- (82) Va notato inoltre che la produzione di supporti per la memorizzazione di dati è un settore tecnologicamente importante per la Comunità nel suo insieme. La tecnologia e l'esperienza acquisite dall'industria comunitaria nella produzione di microfloppe da 3,5 pollici hanno fornito e continueranno a fornire una base per ulteriori innovazioni nella fabbricazione di altri prodotti affini. Per i produttori comunitari, rimanere efficienti nel settore dei microfloppe rappresenta la base economica per poter partecipare al crescente mercato di altri supporti di memorizzazione.

3. Interesse degli importatori e grossisti/distributori indipendenti

- (83) Un unico importatore indipendente ha collaborato all'inchiesta e ha dichiarato che l'esistenza di dazi antidumping limitava le importazioni. Era tuttavia evidente che tale società poteva continuare a importare. Se le misure in questione saranno mantenute, essa potrà ancora rifornirsi di microfloppe da 3,5 pollici importati dai paesi interessati e da altri paesi terzi, compreso da paesi non soggetti a misure antidumping.
- (84) Inoltre, la scarsa collaborazione fornita in questo caso dagli importatori induce a concludere che le misure in vigore sulle importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.
- (85) Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure non dovrebbe ripercuotersi sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.

4. Interesse dei fornitori di componenti

- (86) Ogni ulteriore riduzione e/o deterioramento dell'industria comunitaria avrebbe non soltanto effetti negativi sull'occupazione e gli investimenti nell'industria stessa, ma potrebbe ripercuotersi anche sui fornitori dell'industria, che producono, tra l'altro, gusci (shells), dischi (cookies), otturatori (shutters), centratori (hubs), guaine (liners) e molle.
- (87) I produttori comunitari si procurano la grande maggioranza dei materiali e dei componenti da fornitori situati nella Comunità. Il mantenimento delle misure antidumping sarebbe quindi chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria dei componenti.

5. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (88) I grandi utilizzatori di microfloppe da 3,5 pollici sono i duplicatori e i consumatori finali. Nessuno dei due settori ha presentato osservazioni nella presente inchiesta di riesame. La Commissione ritiene pertanto che nel presente contesto siano ancora applicabili le risultanze dell'inchiesta iniziale, ossia che l'aumento dei costi applicabili a questo settore, rispetto ai costi complessivi, si può considerare trascurabile e non avrebbe alcun impatto o solo un impatto minimo sui prezzi al dettaglio.

- (89) Il mancato rinnovo delle misure comprometterebbe invece gravemente la solidità dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe l'offerta e la concorrenza, a danno delle società di duplicazione e dei consumatori.

6. Conclusioni

- (90) Dopo aver soppesato gli interessi delle varie parti interessate, la Commissione conclude che non vi sono ragioni valide attinenti all'interesse comunitario che si oppongano al mantenimento delle misure.

I. DAZI PROPOSTI PER IL GIAPPONE E PER LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

- (91) Alla luce delle risultanze che precedono, si ritiene opportuno mantenere i dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) 2861/93, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2537/1999, ai livelli attuali, che sono i seguenti:

Giappone	Memorex Telex Japan Ltd.	6,1 %
	Hitachi Maxell Ltd.	20,6 %
	TDK	26,7 %
	Tutte le altre società	40,9 %
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %
	Tutte le altre società	39,4 %

- (92) Dato il lungo periodo per il quale si è protratta l'inchiesta, si considera appropriato limitare le misure in questione a quattro anni.

J. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI TAIWAN

- (93) Alla luce delle risultanze sopra esposte in merito alle importazioni originarie di Taiwan, le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti di questo paese non sono più giustificate e il procedimento deve essere chiuso per quanto le riguarda. Nonostante la durata dell'inchiesta la chiusura del procedimento dovrebbe avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In effetti, la chiusura è motivata da eventi verificatisi nel periodo successivo all'inchiesta e valutati vari mesi dopo e concedere la retroattività in queste circostanze non sarebbe coerente con la successione degli eventi durante l'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90 40) e originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese, ad eccezione dei microfloppy da 3,5

pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori sotto indicati è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Giappone	Memorex Telex Japan Ltd.	6,1 %	8705
	Hitachi Maxell Ltd.	20,6 %	8706
	TDK	26,7 %	8707
	All other exporting producers	40,9 %	8999
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %	8711
	All other exporting producers	39,4 %	8999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il procedimento relativo alle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originarie di Taiwan è concluso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*